

NOTA SINTETICA IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARTIVA E MEDIAZIONE PENALE¹

La Mediazione Penale, alla luce delle linee guida della Raccomandazione n 19 (99) del Consiglio d'Europa è un "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)". Con la **Giustizia ripartiva**, di cui la Mediazione Penale ne costituisce una delle forme più compiute, è data attenzione all'aspetto personale e sociale che investe il crimine.

"La sfida che la Giustizia Riparativa lancia, alle soglie del XXI secolo, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato". (Prof. Adolfo Ceretti, Professore di Criminologia, Coordinatore scientifico dell'Ufficio per la Mediazione di Milano).

Spazi normativi

In ambito internazionale sono state adottate la Raccomandazione (99)19 da parte del Consiglio d'Europa e i Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito penale da parte delle Nazioni Unite (2000-2001).

Nell'ambito del processo penale minorile italiano, l'attività di mediazione si pone come un'attività *a latere* del procedimento penale, in una posizione parallela e contemporanea, attivabile in un qualsiasi momento dell'azione processuale. L'attività di mediazione può essere promossa:

1. Durante le indagini preliminari. Il tempo delle indagini preliminari può essere considerato il momento privilegiato per l'avvio della mediazione.
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/1988 infatti, "il Pubblico Ministero e il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, al fine di accertarne l'imputabilità, il grado di responsabilità e valutare la rilevanza sociale del fatto": in questo ambito si può ritenere che la risposta del minore alla proposta di incontro con la vittima e la sua capacità di prendere coscienza del significato della propria condotta possano fornire indicazioni utili sul grado della sua consapevolezza. In questa fase, l'attività di mediazione, riveste carattere di immediatezza rispetto al reato.
2. Durante l'udienza preliminare / dibattimento
Così pure l'art. 27 del D.P.R. 448/88 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, è uno spazio normativo nel quale la mediazione può essere attivata: l'irrilevanza del fatto, l'occasionalità del comportamento, sono due aspetti del fatto-reato che fanno apparire la mediazione come strumento adeguato alla composizione del conflitto.
L'art. 28 del D.P.R. 448/88 prevede che nei casi in cui al 1° comma, con l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova del minore, il giudice lo affidi ai servizi

¹ Con la presente nota si intende offrire al lettore un quadro generale sul tema della giustizia riparativa e della mediazione penale, per la sua realizzazione sono state utilizzate fonti normative, bibliografiche, e materiali da convegni e seminari. Alla fine di questa nota sintetica sono indicati i principali riferimenti bibliografici e una sitografia utile.

dell'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi sociali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Con il medesimo provvedimento, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

3. La Mediazione può, altresì, essere attivata nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 32, 2° comma del D.P.R. 448/88, o in fase di esecuzione penale, o nello stesso ambito d'applicazione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354/75.
4. Un ulteriore spazio di applicazione della mediazione per i minorenni è offerto, nella prassi, dalle misure rieducativo-amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del R.D. 1404/1934 (affidamento ai servizi sociali e collocamento in comunità), che possono riguardare comportamenti antisociali ma che non raggiungono la soglia del penalmente rilevante, o fatti corrispondenti a fattispecie di reato ma commessi da minori non imputabili; nell'ambito di una collaborazione con i servizi o con la comunità può inserirsi, all'interno del programma pensato per il ragazzo, un percorso di mediazione con la vittima o la persona offesa dal comportamento preso in considerazione
5. L'art. 564 c.p.p., offre un ulteriore spazio per l'attivazione della mediazione, in quanto attribuisce al P.M. la facoltà, anche prima del compimento di atti d'indagine, di tentare la conciliazione tra querelante e querelato, che, nella situazione specifica, potrebbe avvenire con il supporto dei un mediatore dell'Ufficio. "Remissione della querela".

Nell'ambito del processo penale per soggetti adulti la mediazione può essere collocata:

1. Nei processi che si celebrano davanti al giudice di pace, ex art. 29 4° co. del d.lgs. 274/2000, in base al quale "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti² e, qualora sia utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed "avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio"
2. In relazione all'istituto della "messa alla prova" di imputati adulti, introdotto, con l'art. 168 bis del c.p., dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"(artt. 3 e ss.): in particolare, l'art. 464 -bis c.p.p. stabilisce che il programma di messa alla prova "in ogni caso prevede", tra l'altro, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";
3. Altri spazi di apertura alla mediazione penale nella prassi (cioè senza che vi sia un esplicito richiamo a tale strumento, né al paradigma teorico della giustizia riparativa) sono presenti nella fase di esecuzione della pena, in particolare nell'ambito di misure alternative alla detenzione; solo esemplificativamente (proprio perché l'applicazione degli strumenti di giustizia riparativa in questo ambito non è formalizzata in alcuna indicazione normativa) possiamo citare l'affidamento in prova al servizio sociale, art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che al comma 7 stabilisce che "nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare"; oppure la liberazione condizionale, di cui all'art. 176 c.p., nell'ambito delle prescrizioni che il giudice può impartire al soggetto in regime di libertà vigilata, oppure, nell'ambito dei presupposti richiesti dal giudice per la sua concessione (l'art. 176 c.p. richiede un comportamento "tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del reo").

4. Per quanto riguarda la remissione della querela, si rimanda a quanto precisato supra a proposito degli imputati minorenni

La Mediazione in ambito penale, i principi²:

Mediazione (Victim-Offender Mediation) "è il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore) (Raccomandazione (99) 19 del Consiglio D'Europa)

1. VOLONTARIETA', CONFIDENZIALITA', RISERVATEZZA, NON GIUDIZIO

L'attività di mediazione si basa sul consenso libero delle parti e sulla confidenzialità delle discussioni. È un processo in cui alle parti viene lasciato il potere, e quindi la responsabilità, di decidere se e come trovare una soluzione al conflitto che li oppone.

Le dichiarazioni delle parti rese in Mediazione sono inutilizzabili nel giudizio (art. 29 D. Lgs. 274/2000: l'attività dei mediatori e le relative comunicazioni non sono equiparabili alle "informazioni" e alle indagini sociali ex art. 9 D.P.R. 448/88).

2. GRATUITA':

Tutte le parti coinvolte e interessate nell'ambito di un procedimento hanno diritto di chiedere di poter accedere gratuitamente all'Ufficio di Mediazione.

3. PROFESSIONALITA' DEI MEDIATORI:

La formazione dei mediatori in ambito penale è effettuata secondo le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (No.R (99)19, 15 Settembre 1999) ed i Basic Principles sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale - ONU 2000, relative alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale, che offrono importanti indicatori di riferimento.

Secondo tali indicazioni infatti: "... i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie" art. 22 RACC. C.E., art. 17 B.P.

Bologna: l'Ufficio è composto attualmente da 16 mediatori attivi con diverse competenze professionali, ma accomunate dalla medesima formazione alla Mediazione umanistica dei conflitti. I differenti approcci al fatto-reato, alla devianza minorile, alle più varie problematiche socio-educative, le differenti competenze di cui i componenti del gruppo sono portatori, fanno sì che in ogni mediazione vi sia un'attenzione globale a tutti gli aspetti educativi, giuridici, psicologici e sociali.

Reggio Emilia: l'Ufficio è attualmente composto da 19 mediatori, che hanno portato a termine il corso di formazione alla Mediazione Umanistica organizzato dalla Cooperativa sociale L'Ovile nel 2014-2015. La formazione di provenienza e le competenze professionali e d'esperienza sono varie e differenziate, come richiesto dai documenti internazionali di riferimento.

4. IMPARZIALITA' DI GIUDIZIO E AUTONOMIA DELL'UFFICIO:

La Mediazione è un'attività che non viene svolta dai giudici e dagli operatori della giustizia ed avviene al di fuori delle aule giudiziarie. Essa non ha la finalità di accertare la verità dei fatti e non

² Raccomandazione N. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999

stabilisce chi ha torto o ragione, ma utilizza strumenti volti all'ascolto delle emozioni e al riconoscimento dei valori, prende in carico la relazione e mira a stabilire una comunicazione tra le persone. In questo senso il mediatore non ha potere sulle parti, mira a creare nell'incontro di mediazione un clima di confidenzialità che permette alle persone di esprimersi liberamente.

5. GARANZIA DEL RISPETTO DELLA DIGNITA' DI AMBEDUE LE PARTI.

Le parti:

Allo stato dei fatti la Mediazione può riguardare:

- Reati commessi all'interno della famiglia, della scuola, del gruppo dei pari, del quartiere, nell'ambito dei rapporti di vicinato, nei piccoli centri urbani, etc;
- Reati che esprimono situazioni conflittuali tra persone conoscenti destinate ad interagire nel futuro, a prescindere dalla gravità;
- Reati con forte impatto emotivo sulla vittima e sul reo;
- Reati gravi contro i beni primari (vita, integrità fisica, libertà sessuale, onore-reputazione);
- Reati con implicazioni "simboliche" e dimensioni valoriali pronunciate (furto in appartamento, reati con l'aggravante razziale, etc.);
- Reati a forte impatto/visibilità sociale anche commessi a danno di istituzioni, enti, persone giuridiche (vandalismo);
- Reati anche "senza vittima" che, suscitando allarme/risentimento/commozione nel contesto sociale, generano un "conflitto" tra la collettività e l'autore del fatto (danneggiamenti, disturbo alla quiete pubblica, risse, occupazione di edifici, etc.).

L'autore del reato:

L'invio viene effettuato dal magistrato procedente, previo consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell'interrogatorio o dell'udienza; se possibile acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento dell'Ufficio per la Mediazione. L'invio avviene previa ammissione di responsabilità dell'indagato/imputato resa nel corso dell'interrogatorio.

Della segnalazione all'Ufficio viene data comunicazione ai difensori, i quali verranno opportunamente informati dell'iter procedurale, ma non possono partecipare alla Mediazione

Parte offesa: Attraverso la Mediazione, la vittima ha la possibilità di fare ascoltare le sue ragioni e soddisfare le sue aspettative.

Il ricorso alla mediazione assolve la finalità di dare alla persona offesa maggior peso, coinvolgere la comunità, responsabilizzare l'autore del reato.

Per la giustizia "Riparativa" il reato è, prima che un'offesa all'ordinamento giuridico da retribuire con una pena afflittiva, un concreto fatto negativo contro la vittima, alla quale provoca dolore e danno, ed alla quale l'aggressore deve un'attività riparatrice. Nella responsabilizzazione del reo per il suo atto e nella sua disponibilità ad impegnarsi per la propria ricostruzione morale, viene reso alla vittima un segno concreto di riparazione.

Diritti delle parti:

- L'accesso alla Mediazione è volontario, gratuito e consensuale.
- Ognuna delle parti può ritirarsi in qualsiasi fase della Mediazione senza nessuna incidenza sul procedimento in corso.
- Le parti vengono garantite nella loro dignità.
- La Mediazione è confidenziale. Tutto quanto emerge durante la Mediazione rimane a conoscenza dei soli interessati e non può essere usato in altro ambito.
- Diritto delle parti a non essere giudicate.

- Possibilità di capire i fatti, esprimere sentimenti ed emozioni in un contesto protetto.
- Diritto delle parti ad esprimersi.

Doveri delle parti:

- Dovere reciproco di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone presenti nella Mediazione.
- Rispetto del diritto della controparte di esporre liberamente i fatti ed i vissuti rispetto a quanto è accaduto.

I MEDIATORI

"...i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione" art. 24 RACC. C.E. I mediatori devono acquisire, attraverso la formazione

"...un alto livello di competenza che tenga presenti la capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori del reato nonché una conoscenza base del sistema penale" art. 24 RACC. C.E., art. 20 B.P.

Sono poi i Basic Principles a precisare che oltre alla preparazione iniziale è necessaria una formazione permanente ("in-service training") art. 20 B.P.

Al fine di garantire l'uniformità nelle pratiche riparative, i documenti raccomandano poi l'adozione di "standard di competenza" e "procedure per la selezione, la formazione e la valutazione dei mediatori" art. 20 RACC. C.E., art. 11 B.P.

Ogni Mediazione è attuata da tre o più mediatori, secondo le esigenze del caso specifico.

I mediatori hanno specifiche competenze nell'ambito della Mediazione Umanistica dei conflitti e negoziale, acquisite in ottemperanza alle linee-guida delle Raccomandazioni Europee.

Per i minori

Presso il Centro Studi del Dipartimento Minorile è istituito l'Elenco dei Mediatori Penali per minori e per quanto riguarda i maggiorenni ha funzionato un Osservatorio provvisto di un elenco di mediatori penali che operano nel nostro Centro; L'iscrizione all'Elenco avviene sulla base di titoli e requisiti, valutati da apposita Commissione.

La formazione e la supervisione continua dei Mediatori è affidata ad esperti di Mediazione e Giustizia Riparativa della Cooperativa DIKE di Milano e dell'Associazione C.I.M.F.M. di Bo.

Il progetto formativo condivide gli obiettivi e il metodo di ricerca del "Centre de Mediation et de Formation à la Mediation di Parigi", fondato e diretto da Jaqueline Morineau presso il cui Centro si è formata la Prof.ssa Maria Rosa Mondini, a cui è iscritta, e presso cui si sono formati alcuni mediatori. I componenti del CIMFM sono 30 Soci Mediatori di cui 16 Soci attivi e 14 Soci ordinari

Il metodo peculiare, elaborato da J. Morineau, ha una profonda dimensione umanistica e si fonda sulla "ricerca" continua che investe problematiche sociali locali, nazionali, internazionali.

Per gli adulti

La formazione e la supervisione continua dei mediatori del Centro di Giustizia Riparativa Anfora è affidata a esperti del centro di Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo, e ad un "comitato scientifico" che ha seguito fin dall'origine il progetto istitutivo del centro, composto da professori (esperti di giustizia riparativa e mediatori penali) dell'Università Cattolica di Milano, dell'Università di Modena e Reggio Emilia; anche per gli adulti il modello di riferimento è quello della mediazione

c.d. "umanistica" della prof. Jacqueline Morineau presso il cui centro si è svolta l'ultima tappa della preparazione degli attuali mediatori del centro.

ETICA DEL MEDIATORE:

L'esistenza di fattori che comportano la decadenza dei requisiti di imparzialità e terzietà del mediatore si può considerare condizione generale di incompatibilità all'esercizio del ruolo.

In particolare, il mediatore non può avere relazioni, di tipo familiare, sociale o lavorativo con una delle parti, né essere coinvolto professionalmente nel processo penale del minore (giudici, avvocati, periti, etc.). Nel caso degli operatori dei Servizi, si può prevedere che l'operatore che ha seguito il caso possa essere coinvolto solo ed esclusivamente nella fase relativa alla proposta di mediazione.

Il mediatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è strettamente tenuto al rispetto del segreto professionale e della confidenzialità della mediazione (art. 200 Codice Procedura Penale - "*Segreto Professionale*" e art. 622 Codice Penale- "*Rivelazione di segreto professionale*"), nonché al rispetto della disciplina della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 31.12.1996, n.675). Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa alcuno circa le mediazioni effettuate o programmate.

La segretezza delle comunicazioni e dei documenti in possesso dell'Ufficio di Mediazione, deve essere protetta anche attraverso la diligente custodia ed il controllo di appunti, note, scritti che riguardino i casi inviati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i tre anni successivi alla conclusione della mediazione, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

I rapporti fra i mediatori componenti dell'Ufficio, devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della collaborazione.

È opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la mediazione va svolta non solo da un singolo operatore ma da un gruppo di operatori che costituiscono una "équipe", il cui buon funzionamento è collegato ad una particolare sintonia operativa.

Nell'esercizio dell'attività di Mediazione e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Ufficio a qualsiasi titolo, il mediatore è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Tutte le esternazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

Il mediatore provvede in modo corretto ed accurato alla propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di testimoniare ed evidenziare la sua caratteristica di autonomia e neutralità rispetto al mondo della giustizia ordinaria e preserva la dimensione confidenziale garantita dalla mediazione.

STADI DELLA MEDIAZIONE:

La proposta di mediazione, in ambito minorile, può venire dal magistrato, dalla polizia giudiziaria delegata per l'interrogatorio, dai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e del territorio, dalla vittima o dal reo; in relazione a soggetti adulti essa può giungere dal giudice di pace, dal pubblico ministero, dal giudice, dall'avvocato, dall'Ufficio Distrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna (UDEPE), dalla vittima o dal reo.

L'invio al Servizio di mediazione può essere effettuato dall'Autorità Giudiziaria oppure dai servizi previsti nell'art. 6 del D.P.R. 448/88 nello svolgimento delle funzioni di assistenza. È ammesso anche l'accesso diretto al Servizio Mediazione da parte del reo e della vittima. Condizione per l'invio è la manifestazione di un consenso che deve essere "informato". Il consenso è sempre "informato" nel senso che il ~~re~~ ~~o~~ ~~il~~ ~~minore~~ il reo/imputato e la vittima devono essere informati delle finalità generali della mediazione, dei contenuti e dei significati che vengono attivati, sottolineando il valore di "opportunità positiva".

La mediazione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio e durante l'esecuzione della pena e anche terminato il procedimento. Quando avviene nel corso delle indagini preliminari, in prossimità del fatto reato, assume un significato molto forte per tutti gli attori coinvolti, vittima, collettività interessata, nonché per lo stesso minore.

L'incontro delle parti – Verifica della fattibilità:

Le parti (reo e vittima) vengono ascoltate dapprima **separatamente**, in un clima di accoglienza ed ascolto, per dare spazio alle singole persone e permettere loro di raccontare il proprio "conflitto", di esprimere la propria sofferenza; ciò è importante soprattutto per la vittima che, per la prima volta, è chiamata a manifestare la sua rabbia, la paura, le sue aspettative.

In questa fase vengono sentiti ed informati i genitori dei minori, nonché i rispettivi difensori.

La parte finale dell'incontro con ciascuna delle parti è dedicata ad una definizione delle possibilità e delle condizioni di sviluppo del processo di mediazione.

L'incontro diretto delle parti

Dopo l'accoglienza delle parti, vengono precisate le regole dell'incontro di mediazione vero e proprio ed il ruolo del mediatore (anche se già precisati nella fase precedente). In questa fase il mediatore (équipe) attiva una comunicazione attorno al conflitto che si configura come riconoscimento del conflitto/danno e come ascolto e assunzione dei diversi punti di vista rispetto all'evento.

La mediazione può comprendere anche un progetto di riparazione del danno, svolto dal reo in favore della vittima. L'accordo, se riesce, è opera dei protagonisti.

L'interruzione della mediazione

La Mediazione può essere interrotta:

- da una delle parti o da entrambe
- dai mediatori, se valutano che le regole ed i principi della mediazione non sono stati rispettati o qualora non siano in grado di garantire la necessaria imparzialità ed equiprossimità.

L'interruzione della mediazione non pregiudica in alcun modo il regolare svolgimento del Giudizio penale in relazione al quale è stato chiesto l'intervento di mediazione.

Comunicazione dell'esito dell'incontro di mediazione

L'esito della mediazione deve essere comunicato alla Magistratura e al Servizio che sta seguendo il caso. Non verranno comunicati contenuti, fatti, e comportamenti emersi durante la mediazione ma soltanto l'esito positivo o negativo della stessa. In caso di esito positivo potrà essere comunicato l'eventuale accordo di riparazione definito tra la vittima e il reo.

La mediazione potrà dirsi conclusa con successo quando entrambe le parti hanno sviluppato una visione nuova del fatto, arricchita dalla dimensione cognitiva ed emotiva dell'Altro, quale condizione per la ricerca di un accordo che superi il conflitto. Per tale ragione la mediazione può considerarsi uno strumento, un servizio finalizzato a migliorare la convivenza sociale.

Uffici di Mediazione Penale dell'Emilia Romagna

Il servizio di Mediazione deve consentire alle parti in causa di esprimersi in un luogo ed uno spazio che, dovendo facilitare la comunicazione, si configuri quanto più possibile “neutrale”.

È quindi importante che il servizio di Mediazione sia collocato in una struttura “idealmente” della Comunità, cioè in una sede dell'Ente territoriale che è rappresentativo di tutta la Comunità.

A Bologna:

Centro italiano di mediazione e di formazione alla mediazione dei conflitti (C.I.M.F.M – Bologna)

- L'Ufficio per la Mediazione Penale Minorile e Giustizia Riparativa ha sede in via Santo Stefano 119 nella struttura pubblica del Quartiere. L'Ufficio ha competenza territoriale su tutto il territorio della Regione. E-mail: mrmondini@tin.it tel. 0516231247

A Reggio Emilia:

ANFORA (L'OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale) Il centro di Giustizia Riparativa di Reggio Emilia ha sede in Via dell'Abbadessa n.8 – tel.3339170880 –; lavora con L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nell'ambito dell'istituto della messa alla prova (sulla base del Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia - Direzione UEPE Reggio Emilia, e L'Ovile Cooperativa di Solidarietà sociale - Centro di Giustizia riparativa Anforadel 3 maggio 2016) e nell'ambito più in generale dell'esecuzione penale esterna; collabora con i servizi sociali territoriali in percorsi di accompagnamento di soggetti minori coinvolti in procedimenti amministrativo-educativi presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna; applica il modello della mediazione umanistica a situazioni di conflittualità *pre-penale*, o concomitante a pendenze processuali, in funzione preventiva.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

- Lo spirito della mediazione, J. Morineau – Ed. Franco Angeli, 2016 (2° edizione)
- Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, L.Eusebi – Ed. Vita e Pensiero, 2015
- Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto Copertina flessibile – a cura di A.Ceretti, G. Bertagna e C. Mazzucato, Ed. Il Saggiatore 2015
- Il diritto di punire Copertina flessibile, Paul Ricoeur (Autore), L. Alici (a cura di) Ed. Morcelliana 2012
- L'educazione nell'ombra. Aver cura della fragilità, I. Lizzola – Ed. Carocci Faber, 2009
- Pubblicazioni Ministero della Giustizia - pubblicato on line www.giustizia.it:
 - Stati Generali sull'esecuzione penale - Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime –
 - La Direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nel sistema penale (ottobre 2014)
 - Esperienze di giustizia riparativa (2012-2013)
 - Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale
 - Atti del seminario conclusivo del progetto M.E.D.I.A.Re (2004)
 - Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali (dall'articolo "Verso la giustizia riparativa", in *Mediaries - Semestrale sulla mediazione*, n. 3/2004)

- "La mediazione penale in ambito minorile: applicazione e prospettive" - Atti del seminario (Roma, 1998)

SITOGRAFIA

<http://www.cimfm.it/>

<https://www.giustizia.it>

<https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-penale/>

<http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/index.htm>

www.altrodiritto.unifi.it/

www.questionegiustizia.it/rivista/pdf

www.penalecontemporaneo.it/

www.unicatt.it/upl/proguc/MI/2016/ITA/.../Giustizia_riparativa_Mazzucato.docx